



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/12/2010

ADDI' 17/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - FORTE - LOLLOBRIGIDA

DELIBERAZIONE N. 596

Oggetto:

Indirizzi sull'utilizzo della quota residua degli anni precedenti del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, ai sensi della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23. Attivazione, in via sperimentale per un anno, di un apposito numero verde antiusura, mediante l'affidamento del servizio alla società "in house" Lazio Service S.p.A., ai sensi della Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5.



596 17 DIC. 2010 R

OGGETTO: Indirizzi sull'utilizzo della quota residua degli anni precedenti del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, ai sensi della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23. Attivazione, in via sperimentale per un anno, di un apposito numero verde antiusura, mediante l'affidamento del servizio alla società "in house" Lazio Service S.p.A., ai sensi della Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la sicurezza;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";
- PREMESSO** che la Lazio Service S.p.A. è una società per azioni costituita in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 10 Maggio 2001, n. 10 "*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001*" e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTO** l'art. 1, comma 78, della legge regionale 18 settembre 2006 n. 10 "*Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006*", con il quale si è autorizzata la Regione Lazio ad acquisire sino al 100% della quota capitale di Lazio Service S.p.A. prevedendo, nel contempo, lo stanziamento delle somme necessarie alla suddetta acquisizione;
- CONSIDERATO** che la Regione Lazio, con deliberazione della giunta regionale n.701 del 24 ottobre 2006 ha acquisito il 100% delle quote di capitale sociale della Lazio Service S.p.A.;
- TENUTO CONTO** che, conseguentemente, in data 30 ottobre 2006, l'Assemblea straordinaria di Lazio Service S.p.A. ha approvato il nuovo statuto sociale adeguandolo alla normativa vigente, nonché all'orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di società *in house*;
- CONSIDERATO** che nel citato statuto sociale sono state introdotte, alla luce del recente orientamento della Giurisprudenza europea ed italiana in materia, specifiche

Geniale e Territorio
CNA - Sicurezza



596 17 DIC. 2010 *re*

clausole per consentire al Socio Regione Lazio di esercitare effettivamente il "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;

CONSIDERATO inoltre che, solo la dimostrazione dell'effettivo esercizio del "controllo analogo" e la presenza di altri requisiti, abilita l'Ente pubblico ad affidare direttamente il servizio ad un ente gestore, senza con ciò violare le norme nazionali ed europee poste a tutela della concorrenza;

TENUTO CONTO altresì che la società Lazio Service S.p.A. svolge i servizi strumentali richiesti in via esclusiva per la Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 recante "Disposizioni relative alla società Lazio Service S.p.A." che stabilisce:

➤ all'art. 1

1. La Società Lazio Service S.p.A., a capitale interamente regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006), assume il ruolo di società per la produzione di servizi strumentali all'attività della Regione.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano, con apposite deliberazioni, i servizi strumentali all'attività della Regione esternalizzabili.

3. La Società Lazio Service S.p.A opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

➤ all'art. 2;

1. I rapporti tra la Regione e la Società Lazio Service S.p.A. sono regolati da uno o più contratti di servizio;

VISTA la Legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 "Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura", con la quale la Regione Lazio, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi di solidarietà volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, ed in particolare:

- l'art.2 che prevede l'affidamento della gestione del fondo ad Unionfidi Lazio S.P.A.;

- l'art. 8 che dispone l'obbligo della stipula di una apposita convenzione tra la Regione Lazio e l' Unionfidi Lazio S.p.A. per la gestione del fondo, con la quale siano disciplinati, tra l'altro, i rapporti tra l'Unionfidi Lazio S.p.A. stessa e i destinatari del fondo;

- l'art. 9 che prevede l'istituzione nel bilancio regionale di un capitolo di spesa denominato "Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura";



596 17 DIC. 2010 M

VISTO

in particolare l'art. 8 ter (*Sportello regionale antiusura e numero verde*) della summenzionata Legge regionale 24 agosto 2001, n. 23, che recita:

“ 2. E' istituito altresì un numero verde antiusura con lo scopo di avvicinare le vittime dell'usura, anche in forma anonima.

3. La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dello sportello regionale antiusura e del numero verde sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e sentita la commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo”;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. A5447 del 29 ottobre 2010 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio ed Unionfidi Lazio S.p.A. per la gestione del Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura. – Esercizio - Finanziario 2010;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 6236 del 21 ottobre 2010 con la quale Unionfidi Lazio S.p.A. comunica il resoconto sulla gestione del fondo, dalla quale risulta una disponibilità residua della risorse afferenti agli anni precedenti;

RITENUTO

necessario definire gli indirizzi per l'utilizzo della summenzionata quota residua;

CONSIDERATO

che i territori delle Province Laziali sono caratterizzati da una forte incidenza di reati contro il patrimonio ascrivibili anche a reati di usura ed estorsione;

PRESO ATTO

che la Regione Lazio si sta impegnando nella realizzazione di azioni finalizzate al recupero della cultura della legalità e sostegno alle politiche di contrasto all'usura mediante investimenti strutturali e attività realizzate in ambito regionale anche attraverso la collaborazione con le associazioni e fondazioni che sono impegnate in tale contesto;

RITENUTO


opportuno proseguire nella attuazione di azioni atte a prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura prevedendo l'attivazione di un apposito “numero verde antiusura” e di una e-mail dedicata, al fine di fornire informazioni alle vittime dell'usura e supportare per quanto possibile i cittadini ad affrontare e a prevenire il fenomeno, affidandone la gestione, in via sperimentale per un anno, alla società “in house” Lazio Service S.p.A., ai sensi della richiamata Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, e prevedendo un costo complessivo di € 150.000,00;

RITENUTO

necessario, ai fini della realizzazione del summenzionato servizio utilizzare le disponibilità residue della risorse afferenti agli anni precedenti indicate da Unionfidi Lazio S.p.A. con la richiamata nota prot. n. 6236 del 21 ottobre 2010;

RITENUTO

altresì necessario approvare nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, un apposito regolamento per definire le modalità di funzionamento e realizzazione del summenzionato servizio;



596 17 DIC. 2010 *OR*

PRESO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le Parti Sociali;

R R
ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del
RITENUTO, per ragioni di urgenza, di prescindere dalla preventiva acquisizione del
all'unanimità previsto parere della competente Commissione Consiliare; *OR*

DELIBERA

N W
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare gli indirizzi sull'utilizzo della quota residua degli anni precedenti del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, ai sensi della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23, per l'attivazione, in via sperimentale per un anno, di un apposito numero verde antiusura, per un costo complessivo di € 150.000,00.

Di affidare la gestione del servizio a Lazio Service S.p.A., ai sensi della Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5.

Di utilizzare, ai fini della realizzazione del summenzionato servizio, le disponibilità residue della risorse afferenti agli anni precedenti del Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura indicate da Unionfidi Lazio S.p.A.;

Di approvare il regolamento concernente Organizzazione e il Funzionamento del Numero Verde Regionale Antiusura allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 20 DIC. 2010



Art. 1
Finalità

E' istituito, ai sensi della Legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 "Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura", ai sensi dell'art. 8 ter un numero verde Antiusura con lo scopo di avvicinare le vittime dell'usura, anche in forma anonima.

Art.. 2
Funzionamento

Il funzionamento del servizio prevede l'attivazione

- di un appositi Numero Verde;
- di una e-mail dedicata;

Art.. 3
Destinatari

Il servizio è destinato a tutti i cittadini residenti nella Regione Lazio che si trovino in situazione di disagio economico o che siano potenziali e/o vittime del reato d'usura .

Art.. 4
Compiti

Il numero verde regionale antiusura svolge i seguenti compiti:

- a) Fornisce supporto informativo e tecnico ai cittadini (individui, famiglie ed imprese) del Lazio in situazione di disagio economico o che siano potenziali e/o vittime del reato d'usura al fine di orientare gli utenti ad affrontare e a prevenire il problema;
- b) Fornisce informazioni circa la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- c) Fornisce, in relazione alle problematiche esposte, chiarimenti ed indicazioni circa le strutture a cui rivolgersi per fronteggiare al meglio il disagio, in termini di assistenza legale, tecnica e psicologica.
- d) Raccoglie le informazioni sulle situazioni rappresentate dai cittadini per consentire mirate politiche regionali d'intervento;
- e) Redige sulla base delle informazioni raccolte un relazione/rapporto circa i dati acquisiti.

Art. 5
Organizzazione

Il servizio prevede postazione di ricezione telefonica, con copertura garantita durante le ore diurne. L'attivazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 esclusi i giorni festivi. Il numero verde Antiusura è costituito da operatori opportunamente formati e da un coordinatore per relazionarsi direttamente la competente struttura regionale per richiedere ogni utile informazione o chiarimento.

Art. 6
L'operatore

Gli operatori hanno l'obbligo di astenersi dal divulgare, a terzi, fatti o notizie conosciute nell'espletamento del servizio, nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali). In considerazione della delicatezza del servizio e della possibile condizione di forte disagio psicologico degli utenti, gli operatori dovranno adottare ogni norma comportamentale in coerenza con i principi deontologici della servizio stesso.

Art. 7
La formazione

Sarà cura degli uffici regionali fornire agli operatori ogni informazione e strumento utile al corretto funzionamento del servizio, quale:

- la normativa di riferimento;
- il livello di diffusione del fenomeno (contesto territoriale e socio-culturale);
- le tipologie degli interventi attivati dalla Regione Lazio;
- la mappatura territoriale della "rete di sostegno", ossia le Associazioni, Fondazioni e Confidi presenti sul territorio.

Art. 8
Rapporto Annuale e relazioni

Al termine delle attività di cui al presente servizio, dovrà essere elaborato e trasmesso ai competenti uffici regionali una relazione che contenga le informazioni ed i dati raccolti;

Art. 9
Durata del servizio

In considerazione del carattere sperimentale, il servizio avrà la durata di un anno

